

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo e di concordato preventivo biennale (A.G. 105)

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO

DEL GRUPPO DEL PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

La 6^a Commissione Finanze e tesoro,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo e di concordato preventivo biennale (A.G. 105);

Premesso che,

obiettivo della legge 9 agosto 2023, n. 111, di delega per la riforma del sistema fiscale, era, nelle intenzioni del Governo, quello di riscrivere l'intero sistema tributario italiano anche al fine di razionalizzare il sistema. Allo stato attuale, i risultati appaiono lontani dal raggiungimento degli obiettivi della Riforma;

i primi provvedimenti di attuazione della delega hanno previsto, in taluni significativi casi, l'adozione di interventi di carattere non strutturale e limitati al solo anno 2024 che non rispondono agli obiettivi della Riforma, come nel caso più eclatante della rimodulazione delle aliquote Irpef e degli scaglioni e della revisione di una serie di detrazioni per liberalità e per assicurazioni per eventi calamitosi. Tale vicenda evidenzia come l'esercizio della delega sia di fatto minata dalla mancata previsione, sin dall'origine, di adeguate coperture finanziarie, fatto che obbliga il Governo a reperire di volta in volta le risorse necessarie, in alcuni casi sottraendole a misure di agevolazione esistenti ed efficaci per i soggetti beneficiari come nel caso dell'ACE;

in altri casi, importanti provvedimenti annunciati da diversi mesi scontano inattesi ritardi. Nel mese di settembre 2023 è stato annunciato uno schema di decreto legislativo in materia di tributi regionali e locali, di cui si è persa traccia a seguito della mancata trasmissione dello stesso alla Conferenza unificata, con ciò evidenziando le difficoltà del governo nel raggiungimento dell'intesa da assumere in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Considerato che,

con il provvedimento in esame si affrontano, in modo non adeguato ai fini dell'azione di contrasto all'evasione fiscale, questioni di particolare rilevanza come: la semplificazione del procedimento accertativo, il concordato preventivo biennale; l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e l'adesione di contribuenti al regime forfettario;

in relazione alle misure di semplificazione del procedimento accertativo, emerge che:

a) il principio del contraddittorio contenuto nella delega è stato esercitato con effetti non orientati alle finalità deflative dell'istituto e alla partecipazione preventiva del contribuente alla determinazione della pretesa impositiva. Il contraddittorio preventivo, infatti, per come formulato, è finalizzato al completamento dell'attività amministrativa e al solo riconoscimento di un diritto di replica del contribuente;

b) la misura che consente ai contribuenti di aderire alle risultanze dei processi verbali di constatazione, entro 30 giorni dalla relativa consegna, con la riduzione delle sanzioni alla metà di quelle previste nel caso di adesione ordinaria, si configura, pertanto, non come una vera e propria semplificazione procedurale, bensì soltanto in un abbattimento, in taluni casi consistente, delle sanzioni a carico del contribuente;

in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA si limitano ai soli casi connessi all'utilizzo abusivo della procedura che consente l'esenzione del pagamento dell'Iva al momento dell'importazione di beni nell'UE da Paesi extra-UE, mentre nulla viene previsto per contrastare l'evasione IVA, in crescita anche in ragione dell'estensione della Flat Tax che, come dimostrano diverse analisi, incoraggia ampi fenomeni di sotto-dichiarazione per restare dentro le soglie che garantiscono l'applicazione delle aliquote agevolate;

ad aggravare il quadro, contribuiranno le previste misure come il concordato preventivo biennale;

le misure del concordato preventivo biennale sono predisposte in favore dei contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, derivante dall'esercizio di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato, specificamente individuati negli articoli 10 e 23, nei confronti dei quali l'Agenzia delle entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, sulla base di documentazione prodotta dai soggetti interessati o nella

disponibilità dell'amministrazione finanziaria. L'articolato in esame non chiarisce quali siano i criteri applicabili per la formulazione della proposta di concordato da parte dell'Agenzia delle entrate e se tali criteri siano omogenei e validi per tutti i contribuenti coinvolti oppure se formulati di caso in caso. Si dovrà attendere, infatti, l'emanazione del decreto del MEF per comprendere la logica, necessariamente diversa per i due gruppi di soggetti (contribuenti ISA e soggetti forfettari), con cui verrà determinato il reddito e il valore della produzione ai fini IRAP, necessari alla definizione della proposta di concordato. Nessun riferimento viene, inoltre, previsto per bilanciare i benefici riconosciuti con il concordato preventivo biennale e possibili fenomeni di evasione e di sotto-dichiarazione dei redditi effettivamente conseguiti e della fatturazione;

il concordato, come evidenziato anche dai contributi pervenuti, pone una serie di questioni relative:

- a) alle condizioni di accesso che, fermo restando la conferma del punteggio previsto, rischiano di discriminare taluni contribuenti in base alla propria forma giuridica e a situazioni non attribuibili a comportamenti fiscali pericolosi ma soltanto alla difficoltà dello strumento ISA di fotografare correttamente la situazione dell'operatore economico, come nel caso di soggetti non lucrativi e mutualistici e *in primis* le società cooperative;
- b) all'incertezza che caratterizza alcune attività professionali legate al rispetto delle tempistiche di incasso dai propri clienti, per le quali il concordato preventivo si configurerebbe come una "scommessa";
- c) alle tempistiche previste che appaiono non adeguate ai fini dell'invio dei dati, della formulazione e dell'analisi della proposta;

nessuna misura è stata prevista per migliorare le informazioni che si raccolgono con gli Isa, che oggi consistono in gran parte in una riclassificazione dei dati di bilancio. Per fare tutto ciò è necessario un immediato incremento della capacità operativa dell'Agenzia delle Entrate di cui non si ravvisa traccia nel provvedimento e, più in generale, nelle deleghe conferite al Governo;

appaiono altresì deboli le misure previste per rafforzare i controlli dell'Agenzia delle entrate sui soggetti ISA con punteggio inferiore a 8, a partire da quelle di monitoraggio sul campo accompagnate da adeguate analisi di rischio

appaiono, inoltre, deboli le cause di esclusione dal concordato preventivo biennale per i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni ai quali si rendono applicabili gli indici sintetici di affidabilità. Le cause di esclusione sono limitate soltanto alla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del

concordato, in presenza dell'obbligo ad effettuare tale adempimento, nonché alla b) condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall'articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi 5 tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato;

risultano del tutto inaccettabili le previsioni di decadenza del concordato preventivo biennale per i contribuenti ai quali si rendono applicabili gli indici ISA e in particolare la previsione che fa scattare la decadenza a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, da cui risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità. Si tratta di una norma che di fatto giustifica le evasioni di piccola entità e condona in via preventiva le mancate attività non dichiarate per importi fino al 30 per cento dei ricavi dichiarati, mantenendo in capo al soggetto che commette tali infrazioni agli obblighi tributari e dichiarativi di poter beneficiare comunque del concordato preventivo biennale;

relativamente al concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfettario emergono:

a) una mancata chiarezza sui criteri e sulle modalità di selezione dei predetti soggetti ai quali l'Agenzia delle entrate dovrebbe proporre il concordato preventivo biennale, anche in considerazione del fatto che per questi non è previsto l'ISA;

b) una tempistica di applicazione affrettata del concordato preventivo, fondata su dati incompleti su cui elaborare la proposta di concordato. La disponibilità effettiva dei dati relativi alla fatturazione elettronica riferiti al ciclo attivo e passivo non sarà completa nel 2024 e, pertanto, la proposta di concordato rischia di essere formulata in misura non calibrata rispetto all'effettiva situazione del contribuente;

c) nessun obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati utili all'elaborazione della proposta di concordato;

d) deboli e limitate cause di esclusione, nonché le inaccettabili previsioni di decadenza già previste per i contribuenti ai quali si applicano gli indici ISA. Inoltre, per tali contribuenti non rilevano gli eventuali maggiori o minori redditi ordinariamente determinati, rispetto a quelli oggetto del concordato preventivo biennale, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi nonché dei contributi previdenziali obbligatori, ferma restando la *“possibilità per il contribuente di versare comunque i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato”*;

colpisce, infine, il sostanziale blocco delle attività di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza nei confronti dei soggetti che

aderiscono al concordato preventivo biennale, la cui capacità operativa è deviata sui soggetti che non aderiscono al concordato;

Tutto ciò premesso,

ESPRIME PARERE CONTRARIO